


Ministero dell'Istruzione e del Merito





via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it



Como, 4 maggio 2025 Circolare n. 40

> Alle RSU elette p.c.: a RSPP e RLS Al sito web dell'istituto

Oggetto: elezione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rinnovo RSU)

In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS, scelto, se disponibile, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d'istituto), ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

L'Art. 47 c.7, in particolare, chiarisce il numero degli RLS in dipendenza dal numero dei lavoratori: si precisa che per scuole **fino a 200 lavoratori** il numero minimo è pari a **uno**, mentre è pari a **3** per scuole **con più di 200 lavoratori**.

Si chiede **alle rinnovate RSU** di fornire, con apposita comunicazione scritta (utilizzando il verbale allegato), i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Fino al completamento della formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 81/08 ed al superamento della prevista verifica finale, i nuovi RLS non potranno esercitare il proprio ruolo e, di conseguenza, resterà in carica il RLS uscente.

Urge precisare che la comunicazione dovrà essere inoltrata anche nel caso in cui non venga designato alcun RLS all'interno delle RSU o un numero inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa.

A conclusione delle operazioni, il Dirigente Scolastico provvederà, ai sensi dell'art. 18 Dlgs 81/08 e s.m.i., all'aggiornamento del DVR d'istituto ed all'inoltro della comunicazione dei nominativi degli RLS per via telematica all'INAIL.

Si ritiene opportuno evidenziare che i lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma non l'obbligo; infatti l'istituto scolastico, ove nessun componente delle RSU d'istituto né, in subordine, altro lavoratore volesse svolgere questo ruolo, rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno.

Il Dirigente scolastico Gaetana Filosa " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"

VERBALE DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

D.lgs. 81/08 e s.m.i.

In data			_ alle ore _		i la	avoratori dipen	dent	i dell'Istituto D	a Vind	i Ripamon	iti con sede
a Como	(Co) in via E	Belvedere	e 18, si sono	riuni	ti in asse	emblea per eleç	ggere	e il/i Rapprese	ntante	/i dei Lavo	ratori per la
Sicurez	za, così com	e previst	o dall'art. 47	del [D.Lgs. 8	1/08 e s.m.i.					
Prima	dell'inizio	della	votazione	è	stato	individuato	il	Segretario	del	seggio	sig./sig.ra
				,	il quale	ha assunto la	res	ponsabilità de	el corre	etto svolgir	mento della
votazio	ne e ha provv	eduto a d	completare la	reda	azione d	el presente ver	bale	di elezione in d	duplice	copia da	consegnare
rispettiv	amente una	copia alla	a DS e l'altra	al/a	i rappres	sentante/i eletto	o/i.				
È segui	ta quindi una	breve d	iscussione a	l term	nine della	a quale i lavora	itori:				
□ hann	o eletto i segu	uenti 3 ra	appresentant	i dei	lavorato	ri per la sicurez	zza:				
□ hann	o eletto un n	umero m	inore di rap	orese	entanti d	ei lavoratori pe	r la :	sicurezza risp	etto a	quanto pr	evisto dalla
normati	va, i cui nom	inativi so	no i seguent	i:							
□ hann	o confermato	il RLS in	n carica usce	nte S	Sig. Spal	lina Ignazio					

□ non hanno eletto alcun RLS.

Agli RLS eletti verrà garantito apposito corso di formazione in materia come previsto dall'art. 37 e 50 del DIgs 81/08.

Si allega alla presente art. 47 e l'informativa sulle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Così come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. tutte le attività inerenti all'incarico assunto, verranno effettuate nell'orario di lavoro.

Al Datore di Lavoro spetta il compito di comunicare il/i nominativo/i del RLS all'INAIL, così come disposto dall'art.

18, comma 1, lettera aa) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Firma del Segretario

ELENCO FIRME DI ELEZIONE

I lavoratori RSU che hanno partecipato alla elezione sono i seguenti:

COGNOME NOME	FIRMA

	Firma del Segretario								
-									

Il presente verbale è stato inoltrato tempestivamente al datore di lavoro.

Per accettazione il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gaetana Filosa

Art. 47. Dlgs 81/08 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
- 2. In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
- 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
- 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
- 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
- 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 é il seguente:
- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
- 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Informativa sulle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/2008

Art. 50. (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

- 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) é consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito:
- I) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge perle rappresentanze sindacali.
- 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
- 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
- 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
- 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Per accettazione II/I Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza											
_											